



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 43 DATA PUBBLICAZIONE 02/05/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 109 DEL 1 MAGGIO 2025
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

1.1 SEGRETERIA S.G.S.

1.1.1 TORNEI SOCIETARI CATEGORIA ESORDIENTI 2° ANNO

Si comunica che il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, considerata la natura sperimentale del format dei Campionati Regionali adottato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, ha favorevolmente accolto la proposta del Presidente del Comitato Regionale ed ha concesso deroga per lo svolgimento dei tornei organizzati dalle Società, per la categoria Esordienti 2° anno a squadre contrapposte **11 contro 11**, anziché 9 contro 9, che si svolgeranno dal 1 Aprile al 30 Giugno 2025.

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 106 DEL 24 APRILE 2025
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**2.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI
COMUNICATI UFFICIALI NN. 421, 425, 428, 431 E 447 DELLA
L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 421, 425, 428, 431 e 447 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**2.2 DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI FIGC – REGOLA 3 DEL
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO - CALCIATORI DI
RISERVA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 412 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 229/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 412 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.3 DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI FIGC – REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO PER SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA NEGLI EVENTUALI TEMPI SUPPLEMENTARI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 413 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 230/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 413 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.4 DEROGA ALL'ART. 72 DELLE NOIF (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 414 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 231/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 414 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.5 DEROGA AGLI ARTT. 31 E 32 DELLE NOIF (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 415 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 234/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 415 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.6 MODIFICA AGLI ARTT. 94 TER E 94 SEPTIES DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 416 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 235/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 416 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.7 RIFORMA FISCALE – D.LGS N. 33 DEL 24 MARZO 2025 – TESTO UNICO IN MATERIA DI VERSAMENTI E RISCOSSIONE (DALLA CIRCOLARE N. 55 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 55 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 12 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2.8 COMITATO PERMANENTE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 4 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N. 39 PRINCIPALI ASPETTI DI NON CONFORMITÀ RICONTRATI NEGLI STATUTI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E RELATIVE FAQ PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO (DALLA CIRCOLARE N. 56 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 56 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in oggetto.

2.9 SCADENZE FISCALI NEI MESI DI APRILE-GIUGNO 2025 (DALLA CIRCOLARE N. 57 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 57 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 13 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2.10 DPCM – PUBBLICAZIONE DEL 3° ELENCO DELLE MANSIONI SPORTIVE (DALLA CIRCOLARE N. 58 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 58 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 14 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2.11 D.L. N. 56 DEL 22 APRILE 2025 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCONTI IRPEF (DALLA CIRCOLARE N. 59 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 59 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 15 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1 SEGRETERIA S.G.S.

3.1.1 CONVEGNO “COLTIVIAMO IL FUTURO”

Si comunica che Sabato 17 Maggio 2025, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l'Hotel Dino di Baveno si terrà un convegno ove verranno approfonditi i temi riguardanti le criticità nutrizionali nei giovani calciatori e gli aspetti psicologici relativamente all'attività di Calcio Femminile.

3.1.2 ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2024/2025 - ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE – UNDER 13 - FASI INTERREGIONALI

Si comunicano di seguito i link relativi alle nuove modalità di gioco previste per il Torneo Under 13 Fair Play Élite, valide per la stagione sportiva 2024/2025.

https://www.figc.it/media/266879/cu_n_126_sgs_u13- fair-play-elite_fasi-interregionali.pdf

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/c-u-n-126-sgs-u13-fair-play-elite/>

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 FUTSAL DAY

Come preannunciato in occasione delle riunioni di inizio stagione, la Delegazione VCO ha organizzato un'attività di **Calcio a 5** riservata alla cat. **Esordienti misti** (analogamente a quanto fatto durante il periodo invernale con i Pulcini).

Il **futsal day** si terrà domenica 4 maggio presso il campo sportivo di Santa Maria Maggiore (loc. Praudina). Il ritrovo è previsto alle ore 14:00 e l'attività durerà circa 3 ore sotto la guida del Referente ADB Fiorenzo Ridolfi.

Sono convocate le seguenti società: **Gravellona San Pietro, Masera, Mergozese, Ornavassese, Pro Vigizzo, San Francesco, Varesse.**

4.2 BEACH SOCCER

Come preannunciato in occasione delle riunioni di inizio stagione, la Delegazione VCO ha organizzato **un'attività promozionale di Beach soccer** riservata alla cat. **Esordienti** (nati negli anni 2012, 2013 e 2014) e ragazze calciatrici gruppi Under 12 e Under 15.

L'attività si svolgerà il 2 giugno 2025 presso il campo sportivo di Cannobio (via Gen. Dalla Chiesa) dalle 10:00 alle 16:00.

Le società interessate a partecipare sono invitate a spedire una comunicazione a comverbania@Ind.it entro il 17 maggio 2025.

4.3 TESSERINI ABILITATI CORSO PER DIRIGENTE-ARBITRO NELL'ATTIVITÀ DI BASE

Nel CU n° 25 del 20 dicembre 2024 sono stati riportati i nominativi di coloro che hanno conseguito la **qualifica di dirigente-arbitro** in seguito allo specifico corso. Sono giacenti presso la Sede i tesserini dei seguenti soggetti:

CONENNA STEFANO, GROSSI DANIELE, MARIANI MASSIMO, PRIORI MATTEO.

Il tesserino deve essere ritirato dal soggetto direttamente interessato oppure da delegato munito di delega scritta.

4.4 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

<u>GARA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>DATO VARIATO</u>
Borgosesia-Fomarco Don Bosco Pievese	Under 14 11^ ritorno	Campo: via Marconi, Borgosesia
Arona-Gozzano	Under 14 11^ ritorno	Lunedì 5 maggio ore 20:00
Sant'Alessandro-Cureggio	Under 14 11^ ritorno	Ora di inizio: 15:00
Accademia del Talento-Soccer Gattico Veruno	Under 14 11^ ritorno	Lunedì 5 maggio ore 18:45

4.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CALCIO VOGOGNA, ESIO VERBANIA, LESA VERGANTE, OMEGNA, ORNAVASSESE, SAN FRANCESCO, VERBANIA OLYMPIA, VIRTUS VILLADOSSOLA

RISULTATI

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R

ACCADEMIA DEL TALENTO	- CREVOLESE A.S.D.	3 - 3
(1) ORNAVASSESE	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD	4 - 0

(1) - disputata il 30/04/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - R

CREVOLESE A.S.D.	- BAGNELLA CALCIO 1972	2 - 3
CUREGGIO CALCIO	- ORNAVASSESE	8 - 0
DUFOUR VARALLO	- VOLUNTAS SUNA	9 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ARONA CALCIO	3 - 2
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD	6 - 1
(1) SOCCER GATTICO VERUNO	- BORGOSIESIA CALCIO	0 - 5
VERBANIA CALCIO	- ACCADEMIA DEL TALENTO	2 - 1

(1) - disputata il 29/04/2025

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A

MERGOZZESE	- VARZESE	0 - 0
------------	-----------	-------

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - R

MASERA	- VARZESE	0 - 0
--------	-----------	-------

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R

BAVENO STRESA SSD A RL	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0
------------------------	------------------------	-------

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R

BAVENO STRESA SSD A RL	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
------------------------	-----------------	-------

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN 3/R 03-05-25 S.FRANCESCO GRAVELLONA SAN PIETRO W

ZF ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN 10/A 06-05-25 BAGNELLA CALCIO 1972 BAVENO STRESA SSD A RL K
10/A 06-05-25 GRAVELLONA SAN PIETRO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE K
11/A 06-05-25 CREVOLESE A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 K

ZI ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN 1/R 10-05-25 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE BAVENO STRESA SSD A RL K
3/R 03-05-25 CALCIO VOGOGNA VOLUNTAS SUNA W
3/R 08-05-25 VERBANIA CALCIO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE K

ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE A 3/R 03-05-25 OMEGNA CALCIO 1906 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE K
GIRONE B 5/R 05-05-25 GRAVELLONA SAN PIETRO OMEGNA CALCIO 1906 SQ.B K

ZT PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE A 4/R 07-05-25 JUVENTUS DOMO VERBANIA CALCIO K

Legenda:

R referto mancanti
W rinvio per accordo

I **referti mancanti** devono giungere entro la disputa della gara successiva ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS.

Le **gare rinviate per accordo** e di cui non sia già stata fissata una data di recupero devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria.

In entrambi i casi sopra citati il mancato rispetto dei termini comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

Non vi sono provvedimenti da riportare.

IL GIUDICE SPORTIVO
BRUNO COLUSSO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Federica Franchi

Ricorso della Società ASD VALSESSERA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 40 del 11.04.2025 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara Mergozzese - Valsessera disputata in data 06.04.2025, Campionato Under 15 Provinciale.

Con ricorso inviato in data 14.04.2025, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per cinque gare l'allenatore Senatore Renato perché a fine gara rivolgeva all'arbitro un applauso ironico e gravi insulti, nonché sanzionava con la squalifica per cinque gare il calciatore Fornengo Davide perché a fine gara rivolgeva all'arbitro un pesante insulto ed un gesto scurrile.

La società ricorrente chiede un contenimento della sanzione nei confronti dell'allenatore ridimensionando assai l'episodio contestato (in particolare imputando ad altro soggetto una frase peraltro priva di insulti e derisioni) nonché evidenzia come il calciatore Fornengo sia stato scambiato per altro giocatore (sarebbe stato il calciatore Hassini Adam a pronunciare una frase al direttore di gara).

In merito si osserva.

Il direttore di gara, nel referto, non lascia margine di dubbio circa le condotte poste in essere, il contesto e la complessiva gravità di quanto osservato.

Quanto accaduto e sanzionato si è verificato sotto la diretta visuale del direttore di gara che ha descritto in modo esaustivo le condotte di tutti i soggetti coinvolti.

Per quanto concerne la condotta dell'allenatore Senatore il medesimo si è reso responsabile di una grave affermazione e di un plateale gesto ironico. Fatto aggravato dalla qualifica di soggetto che dovrebbe dare esempio ai giovani calciatori. La condotta non può essere stata confusa con quella posta in essere dal altro soggetto, (Medico Fabio) autonomamente sanzionato per condotte ben dettagliate.

Per quanto concerne il calciatore Fornengo Davide non si rinviene alcun elemento idoneo a porre anche solo in dubbio il fatto che il direttore di gara possa avere scambiato persona. L'episodio avviene all'uscita dell'impianto e quindi non durante una fase contraddistinta da confusione e concitazione. Del tutto irrilevante appare il riferimento ad altro soggetto o ad espulsioni non annotate. Il direttore di gara è preciso nel descrivere i gesti e le parole portate al suo indirizzo . Le condotte sono state correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo con squalifiche proporzionate a quanto posto in essere.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RESPINGE

il reclamo della ASD Valsessera con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Presidente

(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende comminate con il presente Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione a mezzo bonifico bancario o in contanti presso la Sede.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 2 maggio 2025.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	ORNAVASSESE	R	10/05/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
DUFOR VARALLO	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	R	10/05/2025 17:15	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
ARONA CALCIO	BORGOSIESIA CALCIO	R	11/05/2025 15:00	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	ACCADEMIA DEL TALENTO	R	11/05/2025 15:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GOZZANO S.S.D.AR.L.	CUREGGIO CALCIO	R	11/05/2025 15:00	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
SOCCER GATTICO VERUNO	BAGNELLA CALCIO 1972	R	11/05/2025 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEIO,1
VERBANIA CALCIO	VOLUNTAS SUNA	R	11/05/2025 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	CALCIO VOGOGNA	A	10/05/2025 15:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	10/05/2025 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VARZESE	VERBANIA CALCIO	A	10/05/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	JUVENTUS DOMO	A	10/05/2025 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	08/05/2025 18:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE UN - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAVENO STRESA SSD A RL	R	10/05/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3



Roma, 28 marzo 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 55

Oggetto: Riforma fiscale – D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 – Testo Unico in materia di versamenti e riscossione -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 12 – 2025

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 – Testo Unico in materia di versamenti e riscossione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 – S. O. n. 8 – è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, recante il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione.

Le norme di cui al D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024 – *vedasi Circolare LND n. 20 del 20 agosto 2024* – recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, unitamente a quelle sui versamenti delle imposte, sono state raccolte nel Testo Unico in oggetto le cui disposizioni, per effetto dell'art. 243 dello stesso T. U., si applicano dal 1° gennaio 2026.

Il T. U. consta di 243 articoli. Si riportano, anche se già trattate nella citata Circolare LND n. 20/2024, alcune delle disposizioni che più possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Le imposte sono rimosse con versamenti diretti del contribuente, del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta e/o con ritenute dirette.

Art. 5 – I versamenti vanno eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 – Termini di versamento delle ritenute: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. I termini che scadono di sabato e nei giorni festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 11 – Gli adempimenti fiscali ed i versamenti in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Art. 14 – I pagamenti possono essere eseguiti anche mediante carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

Capo II – Ritenute alla fonte

Artt. 33 e 34 - Le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sono effettuate all'atto del pagamento sulla parte imponibile del reddito.

Art. 38 – Le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo si applicano con l'aliquota del 20%, mentre per i non residenti l'aliquota è del 30% a titolo d'imposta.

Art. 45, comma 2 – Ritenute su premi e vincite: aliquota 10% vincite lotterie; 20% per premi Radio-TV e competizioni sportive.

Comma 9: sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/20212 – premi versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche - dalla data del 29 febbraio 2024 non si applicano le ritenute alla fonte di cui al comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite al medesimo soggetto nel medesimo periodo d'imposta non supera l'importo di 300,00 euro. Se l'ammontare è superiore a 300,00 euro, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Ritenute sui redditi di capitale

Art. 48 e 55 – Ritenute a titolo d'imposta del 26% sugli interessi di conti bancari e sui dividendi.

Titolo III – Rimborsi

Art. 87 – Divieto anatocismo – Gli interessi previsti per i rimborsi non producono interessi.

Titolo IV – Riscossione mediante ruolo

Art. 94 – Le imposte non ancora definitive sono iscritte, dopo la notifica degli avvisi di accertamento, per 1/3 dell'ammontare corrispondente agli imponibili/maggiori imponibili.

Art. 105 – Dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo:

Comma 1 – Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea difficoltà economica-finanziaria, l'A/E concede la ripartizione delle somme di importo inferiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 84 rate per le richieste presentate per gli anni 2025 e 2026; fino ad un massimo di 96 rate per

le richieste presentate per gli anni 2027 e 2028 e fino a 108 rate per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Comma 2 – Se il contribuente **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'A/E concede per le somme sopra i 120 mila euro fino a 120 rate mensili e per le somme fino a 120 mila euro: da 85 a 120 rate per gli anni 2025 e 2026, da 97 a 120 rate per gli anni 2027 e 2028 e da 109 a 120 rate per l'anno 2029.

Artt. 114/115 – Responsabilità solidale per IRES e IRPEF. Se il presupposto dell'imposta si verifica unitamente a più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento delle imposte, interessi e sanzioni iscritti a ruolo, salvo rivalsa.

Art. 116 – Quando il sostituto d'imposta viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali **non** ha effettuato né la ritenuta né i relativi versamenti, il sostituto è obbligato in solido.

Titolo VI – Riscossione coattiva

Artt. 145/146- Per la riscossione delle somme non pagate, l'Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.

Art.160 – Astensione dal pignoramento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo.

Art. 170 – espropriazione presso terzi - Salvo che per i crediti pensionistici, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore v/terzi contiene l'ordine a terzi di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione.

Art. 171 – Le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro/impiego, possono essere pignorate in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro e in misura pari a 1/7 per importi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro.

Art. 211 – Le quote affidate all'Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, sono automaticamente disaccantate e restituite agli enti creditori i quali – art. 213 – fino alla prescrizione del diritto di credito possono gestire direttamente la riscossione o affidarla ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 o riaffidarli all'Agenzia delle Entrate Riscossione per due anni.

Art. 243 – Le disposizioni del T.U. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.



7 aprile 2025

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 56

OGGETTO: Comitato permanente di cui all'art.6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 – principali aspetti di non conformità riscontrati negli Statuti degli Enti Sportivi Dilettantistici e relative FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento

Si trasmette, in allegato, la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport pervenuta dalla Segreteria Generale della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Federazioni Sportive Paralimpiche
Alle Discipline Sportive Associate
Alle Discipline Sportive Paralimpiche
Agli Enti di Promozione Sportiva
Agli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica

E p.c. Al Dott. Carlo Mornati
Segretario Generale del CONI
PEC: segretariogenerale@cert.coni.it

Al Dott. Juri Stara
Segretario Generale del CIP
PEC: segretariogenerale@pec.comitatoparalimpico.it

OGGETTO: Comitato permanente di cui all'art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 – principali aspetti di non conformità riscontrati negli statuti degli enti sportivi dilettantistici e relative FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento.

In relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che, nel corso del primo mese di svolgimento dei lavori del Comitato, sono emerse alcune tipologie di non conformità degli statuti delle ASD/SSD, che si ripetono con frequenza e che rendono necessaria una pronuncia negativa da parte del Comitato medesimo. A tale pronuncia consegue la richiesta agli enti sportivi di modificare i propri statuti al fine di adeguarli ai principi fondamentali del CONI e del CIP.

Pertanto, nell'interesse degli enti sportivi che intendono iscriversi nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso lo scrivente Dipartimento, si ritiene opportuno condividere con codesti Organismi le principali criticità riscontrate, in modo da agevolare la corretta predisposizione degli statuti già in sede di prima stesura.

In particolare, si evidenzia che il principio di democraticità - così come interpretato anche dalla Suprema Corte di Cassazione - impone che, nell'ambito della gestione della compagine associativa, siano riconosciuti il diritto di partecipazione all'assemblea e il diritto di voto anche al socio minorenni, che li esercita per il tramite dell' esercente la responsabilità genitoriale.

Si rammenta, inoltre, la necessità che nello statuto delle ASD/SSD sia espressamente prevista l'osservanza delle norme e dei principi, rispettivamente, del CONI e del CIP, a seconda

che siano praticate discipline olimpiche o paralimpiche. Nel caso in cui la ASD/SSD pratici sia discipline olimpiche che paralimpiche, lo statuto dovrà prevedere il rispetto di norme e principi sia del CONI che del CIP.

Al fine di favorire la massima diffusione di tali indicazioni, sono state pubblicate apposite FAQ nella sezione del Registro al link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/faq>

Si invitano codesti Organismi sportivi a voler dare cortese evidenza di quanto sopra comunicato a tutti gli enti sportivi affiliati.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Flavio Siniscalchi



SINISCALCHI FLAVIO
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
04.04.2025 16:56:42
GMT+02:00



Roma, 14 Aprile 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 57

Oggetto: Scadenze fiscali nei mesi Aprile-Giugno 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 13-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 13 - 2025

Oggetto: Scadenze fiscali nei mesi Aprile-Giugno 2025

Si ritiene opportuno ricordare le scadenze degli adempimenti fiscali nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2025.

Aprile

30 - Termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (decimo mese dalla chiusura dell'esercizio – Art. 2 del D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 e art. 3-bis, comma 4, del D. L. n. 202/2024-Milleproroghe – convertito dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025)

- termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA;
- termine a decorrere dal quale le persone fisiche possono produrre la dichiarazione dei redditi agli uffici postali;
- termine a decorrere dal quale è possibile produrre le dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, IRES e IRAP in via telematica all'Agenzia delle Entrate (termine ultimo: 30 settembre);
- sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i software per il calcolo della proposta di reddito concordato preventivo biennale.
- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare: **redazione del rendiconto** relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70);
- termine entro il quale viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi **precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa;

Maggio

16 - Versamento IVA relativa alla liquidazione del **primo** trimestre dell'anno 2025 da parte dei soggetti "minori", che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

- **Versamento IVA** relativa al **primo** trimestre 2025 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazione di interessi;
- **31-domenica- 1° giugno-lunedì – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2024-2025 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio);**
- **IVA** - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2025 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2025 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)

Giugno

16 - IMU – Versamento 1^a rata

30 - Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e persone fisiche – Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2024 e 1^a rata di acconto per l'anno 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI-

- **Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2025 per l'anno 2024 maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 17 marzo 2025;**
- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2024 (*Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019*).**



Roma, 22 aprile 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 58

Oggetto: DPCM - Pubblicazione del 3° elenco delle mansioni sportive -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2025

Oggetto: DPCM – Pubblicazione del 3° elenco delle mansioni sportive –

Il 17 aprile 2025, sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM, a firma del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36/2021, un terzo elenco contenente ulteriori mansioni rispetto a quelle indicate nell'art. 25, comma 1, primo periodo del citato D. Lgs. n. 36 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, sulla base dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.

Per quanto riguarda la FIGC non ci sono integrazioni rispetto ai precedenti elenchi. In ogni caso si riassume, di seguito, l'elenco aggiornato a tutt'oggi, delle mansioni sportive segnalate, in base al Regolamento, dalla FIGC.:

Collaboratori nella gestione sportiva delle società
Dirigente accompagnatore
Dirigente addetto agli arbitri
Foot Social Responsibility Officer
Responsabile settore giovanile
Match analyst
Dirigenti con funzioni tecniche
Dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo
Docenti formatori sportivi
Omologatori dei campi da gioco (cd Fiduciari e Vice Fiduciari dei campi)
Accompagnatori dei minori
Delegato alla gestione dell'evento
Delegato ai rapporti con la Tifoseria o Supporter Liaison Officer
Disability access officer
Addetti antidoping (cd Chaperone)

Come è noto, l'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 120, del 29 agosto 2023, stabilisce che è lavoratore sportivo, l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, e il direttore di gara, che esercita attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle Associazioni Benemerite, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute SpA o di altro soggetto tesserato.

E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi del precedente art. 15, che svolge, dietro corrispettivo, a favore dei soggetti di cui sopra, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale di cui al successivo art. 37.

Il comma 1-ter dello stesso art. 25 prevede, poi, che le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1 per lo svolgimento dell'attività sportiva, sono approvate con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport e include le mansioni delle figure che in base ai Regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive, e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.



Roma, 24 aprile 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 59

Oggetto: D. L. n. 56 del 22 aprile 2025 – Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 15 – 2025

Oggetto: D. L. n. 56 del 22 aprile 2025 – Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF

Nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025, è stato pubblicato il D. L. n. 56 del 22 aprile 2025, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF.

L'art. 1 del Decreto prevede che all'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, le parole "i periodi d'imposta 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti "il periodo d'imposta 2024".

Il comma 4 dell'art. 1 del surrichiamato D. Lgs. n. 216/2023 stabilisce, a seguito della modifica apportata con il D. L. in oggetto, che "Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, **per il periodo d'imposta 2024** (in precedenza per i periodi d'imposta 2024 e 2025), si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **non** applicando le disposizioni dei commi 1 e 2".

In sostanza, la norma introdotta con il D. L. n. 56 in oggetto, consente di applicare anche nel calcolo degli acconti IRPEF 2025, le tre aliquote per scaglioni di reddito introdotte con l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 216/2023, e cioè:

- a) fino a 28.000,00 euro: 23%
- b) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%
- c) oltre 50.000,00 euro: 43%

Le tre aliquote, in sostituzione delle precedenti quattro, all'origine erano state previste per il solo anno 2024, ma con la Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, è stata stabilita a regime l'applicazione delle tre aliquote sopra riportate senza, però, tenere conto di quanto stabilito in materia di acconti 2024 e 2025 dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 216/2023 sopra riportato.

Con la disposizione introdotta dal Decreto in oggetto è stato, quindi, posto in essere un intervento correttivo che assicura che non vi siano errori nei prossimi versamenti o nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Infatti, ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo di 40.000,00 euro, con l'applicazione delle precedenti quattro aliquote avrebbe dovuto determinare l'imposta, al lordo delle detrazioni di legge spettanti, per un ammontare di 10.900,00 euro, mentre con l'applicazione delle tre aliquote l'imposta scende a 10.640,00 euro con una differenza di 260,00 euro. Ancora, un contribuente con un reddito complessivo di 50.000,00 euro avrebbe dovuto determinare un'imposta al lordo delle detrazioni spettanti per legge, per un ammontare di 14.400,00 euro contro gli attuali 14.140,00 euro, con la medesima differenza di 260,00 euro.

Qualora non fosse stata emanata la norma di cui al Decreto in oggetto, nella determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2025 i contribuenti di cui sopra avrebbero dovuto determinare l'acconto stesso rispettivamente sull'imposta calcolata con le quattro aliquote e cioè su 10.900,00 euro anziché su 10.640,00 euro e su 14.400,00 euro anziché su 14.140,00 euro.

La disposizione di cui al Decreto in oggetto comporta una differenza a favore dei contribuenti di 260,00 euro.



COMUNICATO UFFICIALE N. 413 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 230/A della F.I.G.C inerente la deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, per sostituzione aggiuntiva negli eventuali tempi supplementari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di poter consentire alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2025/2026, in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, di utilizzare una sostituzione aggiuntiva negli eventuali tempi supplementari, indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla LND e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 414 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 231/A della F.I.G.C inerente la deroga all'art. 72 NOIF relativa alla numerazione e personalizzazione delle maglie di gioco.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 N.O.I.F. per la stagione sportiva 2025/2026, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle N.O.I.F. e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 415 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 234/A della F.I.G.C inerente la deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF e alle ulteriori disposizioni federali relativamente al tesseramento dei “Giovani Dilettanti” classe 2009.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

Il Consiglio Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2009 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2025/2026, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- visto l'art. 27, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2009, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 416 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 235/A della F.I.G.C inerente la modifica agli artt. 94 ter e 94 septies delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente</p>

comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di

comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di

<p>Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.</p>	<p>Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>
<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di</p>	<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di</p>

contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque,

contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque,

con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. **Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.**



COMUNICATO UFFICIALE N. 421
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 391/AA al n. 394/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 391/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 370 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto NORDICI, Luca TREVISAN TUSSET e della società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto NORDICI, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio: 1) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che con riferimento all'art. 33, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito che il sig. Luca Trevisan Tusset, tecnico abilitato iscritto all'albo tenuto dal Settore Tecnico, nel corso della stagione sportiva 2023–2024, svolgesse attività rilevante consistente nello svolgimento delle funzioni di direttore sportivo a favore e nell'interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, senza aver contratto alcun vincolo di tesseramento e senza aver chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico; 2) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio della quale era presidente e legale rappresentante, stipulato con il calciatore sig. Gabriele Dekovic un accordo illecito in forza del quale il predetto (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di Euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 3) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere permesso ovvero non impedito che la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio della quale era presidente e legale rappresentante, chiedesse al sig. Gabriele Dekovic il pagamento di un importo di euro 3.000,00, successivamente ridotto ad euro 2.000,00 e successivamente ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00, quale indennizzo per il mancato rispetto da parte del predetto sig. Gabriele Dekovic del vincolo pluriennale di tesseramento contratto in forza dell'accordo illecito di cui al precedente capo di incolpazione 2);

Luca TREVISAN TUSSET, all'epoca dei fatti tecnico non tesserato svolgente attività rilevante a favore e nell'interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: 1) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 33, comma 1, e all'art. 37, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2023–2024, attività rilevante consistente nello svolgimento delle funzioni direttore sportivo a favore e nell'interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, senza aver contratto alcun vincolo di tesseramento e senza aver chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico; 2) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana per la quale svolgeva attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, negoziato con il calciatore sig. Gabriele Dekovic un accordo illecito in forza del quale il predetto (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di

rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 3) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio per la quale svolgeva attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, chiesto al sig. Gabriele Dekovic il pagamento di un importo di euro 3.000,00, successivamente ridotto ad euro 2.000,00 e successivamente ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00, quale indennizzo per il mancato rispetto da parte del predetto sig. Gabriele Dekovic del vincolo pluriennale di tesseramento contratto in forza dell'accordo illecito di cui al precedente capo di incolpazione 2;

A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Roberto Nordici all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Luca Trevisan Tusset;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto NORDICI,
 - Sig. Luca TREVISAN TUSSET,
 - Società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto NORDICI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto NORDICI,
 - 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Luca TREVISAN TUSSET,
 - € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 392/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gianluca NISTICO' avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca NISTICO', Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Biella, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 4 lett. a), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C., e, per l'effetto, per aver arbitrato diverse gare organizzate dalla A.S.C. Ricreativo Calcio Biella, tra cui una in data 30.10.2024, in mancanza della necessaria autorizzazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Gianluca NISTICO';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca NISTICO';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 393/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 751 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco GIAMPAOLO, e della società U.S. LECCE S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco GIAMPAOLO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S.LECCE S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara LECCE vs UDINESE disputata in data 21/02/2025 e valevole per la 26^a giornata del Campionato Nazionale Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (A.E. Sig. K. BONACINA della Sez. AIA di BERGAMO, arbitro di campo e A.E. Sig. M. GUIDA della Sez. AIA di TORRE ANNUNZIATA arbitro addetto al VAR) che ebbero a dirigere l'incontro de quo, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

U.S. LECCE S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Marco Giampaolo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco GIAMPAOLO,
 - Società U.S. LECCE S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sandro MENCUCCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marco GIAMPAOLO,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.S. LECCE S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 394/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone Salvatore CALOGERO, e della società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone Salvatore CALOGERO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trinacria CT, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 23.11.2024, presentato alla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Sicilia un reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 214 del 19.11.2024 del Comitato Regionale Sicilia, utilizzando espressioni offensive e irrispettose nei confronti dell'operato dell'arbitro della gara Real Trinacria CT - Real Boys S. Croce del 17.11.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria;

A.S.D. REAL TRINACRIA CT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Salvatore Calogero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone Salvatore CALOGERO,
 - Società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Salvatore CALOGERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone Salvatore CALOGERO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TRINACRIA CT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 425
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 399/AA al n. 407/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lautaro Javier MARTINEZ avente ad oggetto la seguente condotta:

Lautaro Javier MARTINEZ, calciatore della F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine dell'incontro, del Campionato di Serie A, Juventus-Inter del 16 febbraio 2025, pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Lautaro Javier MARTINEZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Lautaro Javier MARTINEZ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola RUGGERI e Luca RUSANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola RUGGERI, allenatore UEFA B – matricola n. 143438 - tesserato nella stagione 2023-2024 per la società NUORESE CALCIO 1930 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato Promozione Regionale Sardegna - Girone B ed attualmente tesserato per la società ASD US Barisardo 1971 Ogliastro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere, in data 21 dicembre 2023, all'esterno degli spogliatoi dello Stadio "Froggeri" di Nuoro, esploso diversi petardi di tipo "magnum" e fornito una pistola "scacciacani" marca BBm modello p4 munita di tappo rosso, all'allenatore Rusani Luca che l'ha puntata, seppur scherzosamente, all'indirizzo del calciatore PITIRRA Simone;

Luca RUSANI, allenatore UEFA B – matricola n. 159113 - tesserato nella stagione 2023-2024 per la società NUORESE CALCIO 1930 in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Promozione Regionale Sardegna - Girone B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere, in data 21 dicembre 2023, all'esterno degli spogliatoi dello Stadio "Froggeri" di Nuoro, esploso diversi petardi di tipo "magnum" e puntato, seppur scherzosamente, una pistola "scacciacani" marca BBm modello p4, munita di tappo rosso precedentemente fornitagli dal sig. Ruggeri Nicola all'indirizzo del calciatore PITIRRA Simone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Nicola RUGGERI,
 - Sig. Luca RUSANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Nicola RUGGERI,
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Luca RUSANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Enzo GIURATO, Maikol LO PICCOLO, Giorgio TELA, Carmela GIURATO e delle società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, ASD CITTA' DI ROSOLINI C5 e ASD FUTURA ROSOLINI C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

Enzo GIURATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore prima e poi per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini), nonché persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025, svolto la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore, prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore e poi per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Maikol LO PICCOLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato di svolgere, dall'11.8.2023 all'8.9.2024, la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore, prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore e poi per la ASD Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Giorgio TELA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato, dal 9.9.2024 al 15.10.2024, di svolgere la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Carmela GIURATO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato, dal 16.10.2024, di svolgere la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giurato così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

ASD CITTA' DI ROSOLINI C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giurato così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

ASD FUTURA ROSOLINI C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enzo Giurato, Maikol Lo Piccolo, Giorgio Tela e Carmela Giurato, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Enzo GIURATO,
 - Sig. Maikol LO PICCOLO,
 - Sig. Giorgio TELA,
 - Sig. Carmela GIURATO,
 - Società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Trombatore,
 - Società ASD CITTA' DI ROSOLINI C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Modica,
 - Società ASD FUTURA ROSOLINI C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Carmela Giurato;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di squalifica per il Sig. Enzo GIURATO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maikol LO PICCOLO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giorgio TELA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carmela GIURATO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI ROSOLINI C5,
 - € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD FUTURA ROSOLINI C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD BARIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD BARIESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse, il Sig. Nicolas Ramiro Baute Cabrera, in occasione della richiesta di tesseramento per la società, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD BARIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio Melis;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BARIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio BOVERI, Fabio Aldo BOVERI e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferruccio BOVERI, in qualità di socio della BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l'autocertificazione attestante requisiti di onorabilità; nonché, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della società BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie della società BF s.r.l. rilasciata in data 2 maggio 2024;

Fabio Aldo BOVERI, in qualità di Legale rappresentante della BF S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l'autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;

NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ferruccio BOVERI,
 - Sig. Fabio Aldo BOVERI,
 - Società NOVARA F.C. S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo ALAGONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio BOVERI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Aldo BOVERI,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 404/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Samuele Argenti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 405/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MOSCHITI, Leonardo GONNELLI, Michele ROSSI e della società CHIESANUOVA 1975 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni MOSCHITI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 29.11.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 31.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria al sig. Gonnelli Leonardo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 dal 13.10.2024 al 10.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria al sig. Rossi Michele, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Leonardo GONNELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 31.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Chiesanuova 1975 militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Michele ROSSI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 dal 13.10.2024 al 10.11.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della

società ASD Chiesanuova 1975 militante nel girone C del campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CHIESANUOVA 1975 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Moschiti Giovanni, Gonnelli Leonardo e Rossi Michele all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni MOSCHITI,
 - Sig. Leonardo GONNELLI,
 - Sig. Michele ROSSI,
 - Società CHIESANUOVA 1975 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni MOSCHITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MOSCHITI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo GONNELLI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele ROSSI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società CHIESANUOVA 1975 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 406/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 368 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco VACCA, e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VACCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Football Genova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 23.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini al sig. Marco Macrillo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Marco Vacca e Marco Macrillo all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco VACCA,
 - Società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VACCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 407/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco LANGELLA, e della società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco LANGELLA, all'epoca dei fatti tesserato Segretario Generale della società FLEGREA PUTEOLANA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. (già A.S.D. Pol. Afragolese 1944), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato alla Procura federale in data 13.11.2024, prima dell'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale del 14.11.2024 relativa al procedimento 955pf23-24, una dichiarazione con la quale ha rappresentato che il Presidente del Locri era andato a trovarlo nell'albergo dove alloggiava l'Afragolese per richiedere la maglia del calciatore Reginaldo, senza ricevere alcuna minaccia, né richiesta in merito alla partita Locri-Afragolese del 17.3.2024; tale dichiarazione è in netto contrasto con quanto dichiarato dal sig. Langella in data 29.5.2024, nel corso dell'audizione relativa al procedimento 955pf23-24 nella quale, confermando il contenuto dell'esposto inviato dalla società Afragolese alla Procura federale in data 17.3.2024, aveva dichiarato che il presidente del Locri, sig. Giuseppe Mollica, si era presentato nell'albergo dove alloggiava l'Afragolese il giorno della gara Locri-Afragolese del 17.3.2024, e gli aveva rivolto le seguenti parole testuali: “ma sei sicuro di non sapere nulla, delle persone hanno parlato con degli amici di Napoli”; dopo aver mostrato al Langella un foglietto di carta che riportava il nome di “Enzuccio O' Toro”, gli aveva riferito di voler sapere che cosa fare in quanto doveva dare riscontro a queste persone e pertanto aveva necessità di conoscere l'esito della gara; prima di congedarsi gli ha detto “a me servono i tre punti, io mi devo salvare”; ne conseguiva che le dichiarazioni rese dal Langella nell'ambito del procedimento 955 pf 23-24 sono state valutate dal Tribunale Federale Nazionale, con decisione n. 0099/TFNSD-2024-2025, “coerenti e genuine e scevre da qualsivoglia interesse personale, nonché dotate di adeguata precisione” tali da comprovare la colpevolezza del sig. Giuseppe Mollica;

FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta descritta nel precedente capo di incolpazione dal sig. Marco Langella all'epoca dei fatti tesserato quale segretario generale della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco LANGELLA,
 - Società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore DI COSTANZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marco LANGELLA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 428 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. della F.I.G.C. n. 408/AA, inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 396 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gianpaolo ZANETTI, e della società SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO), avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianpaolo ZANETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sant'Alessandro ANSPI A.S.D. APS ETS, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3.1 ed 8.7 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 21 e 22 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver fatto partecipare la squadra Esordienti Under 12 della società dallo stesso rappresentata alla gara amichevole Bulè Bellinzago – ANSPI Fontaneto del 27.10.2024 disputata in difformità rispetto all'autorizzazione degli Organi federali concessa per la categoria pulcini misti, in quanto hanno preso parte all'incontro otto calciatrici fuori quota;

SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianpaolo Zanetti così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianpaolo ZANETTI,
 - Società SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO), rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianpaolo ZANETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianpaolo ZANETTI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 431
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 411/AA al n. 415/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro RUTA, Francesco Luigi BRINDISINO, Massimiliano SCHIATTONE e della società ASD SAN GIACOMO CHERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro RUTA, all'epoca dei fatti dirigente responsabile dell'attività di base tesserato per la società A.S.D. San Giacomo Chieri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 1) art. 6) "Attività di Base" e Sezione 9.6) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché all'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente responsabile dell'attività di base della società A.S.D. San Giacomo Chieri, consentito e comunque non impedito che in occasione degli incontri San Giacomo Chieri - Garino del 2.11.2024, San Giacomo Chieri - Chieri del 16.11.2024 ed Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri del 15.12.2024, tutti valevoli per il girone "I" del torneo pulcini 2[^] anno "Torino Autunno", nonché degli incontri San Giuseppe Riva – San Giacomo Chieri del 2.11.2024, Juventus Femminile Torino - San Giacomo Chieri del 16.11.2024 e San Giacomo Chieri - Trofarello del 15.12.2024, tutti valevoli per il girone "O" del torneo pulcini 2[^] anno "Torino Autunno", partecipassero a più di una gara disputata nello stesso giorno i calciatori minori sigg.ri R.G., L.D., P.S., G.M., G.S., T.B. ed M.V. nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. San Giacomo Chieri;

Francesco Luigi BRINDISINO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Girolamo Chieri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Girolamo Chieri in occasione dell'incontro San Giacomo Chieri - Trofarello del 15.12.2024, valevole per il girone "O" del torneo pulcini 2[^] anno "Torino Autunno", nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri G.M., G.S., T.B. ed M.V. attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione degli stessi nonostante avessero già giocato nello stesso giorno in occasione della gara Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri valevole per il girone "I" dello stesso torneo;

Massimiliano SCHIATTONE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Girolamo Chieri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione dei seguenti incontri, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. San Girolamo Chieri nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri R.G., L.D., P.S., G.M., G.S., T.B. ed M.V., attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione degli stessi nonostante avessero già giocato nello stesso giorno in occasione dell'altra gara disputata dalla stessa compagine: San Giacomo Chieri - Garino del 2.11.2024, San Giacomo Chieri - Chieri del 16.11.2024 ed Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri del 15.12.2024, tutte valevoli per il girone "I" del torneo pulcini 2[^]anno "Torino Autunno", nonché San Giuseppe

Riva – San Giacomo Chieri del 2.11.2024, Juventus Femminile e Torino - San Giacomo Chieri del 16.11.2024, entrambe valedoli per il girone “O” del torneo pulcini 2^ anno “Torino Autunno”;

ASD SAN GIACOMO CHIERI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Pietro Ruta, Massimiliano Schiattone e Francesco Luigi Brindisino all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pietro RUTA,
 - Sig. Francesco Luigi BRINDISINO,
 - Sig. Massimiliano SCHIATTONE,
 - Società ASD SAN GIACOMO CHIERI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Tedesco;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro RUTA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Luigi BRINDISINO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano SCHIATTONE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SAN GIACOMO CHIERI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 412/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Veronica SANGINARIO, e della società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Veronica SANGINARIO, all'epoca dei fatti vice presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa:

- a) dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 27 febbraio 2025 del Comitato Regionale Campania, con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara De Vita Soccer Benevento - Sandro Abate Five Soccer disputata in data 22.2.2025 e valevole per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5, a mezzo di un "post" pubblicato sul proprio profilo personale del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;
- b) a mezzo di un commento ad un articolo di titolato "Chiede soldi per non denunciare: arbitro nei guai" pubblicato sul social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;

ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Veronica Sanginario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Veronica SANGINARIO,
 - Società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfredo De Vita;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Veronica SANGINARIO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico SPARAPANI, Francesco VERNA e Daniele SPE', avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico SPARAPANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Daniele Spe nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Francesco VERNA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Daniele Spe, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024 ed Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024;

Daniele SPE', all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Federico SPARAPANI,
 - Sig. Francesco VERNA,
 - Sig. Daniele SPE';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Federico SPARAPANI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco VERNA,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Daniele SPE';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 414/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare NICOLA, Angelo FONTANA, Santiago Andrea CRUZ PATINO, Martino VAONA e della società SUPERGA GS ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cesare NICOLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Superga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società G.S. Superga nella quale è indicato al n. 8 il nominativo del calciatore sig. K.P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Santiago Andres Cruz Patino che non era tesserato;

Angelo FONTANA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società G.S. Superga, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale allenatore della squadra Under 16 della società G.S. Superga, consentito che il calciatore sig. Santiago Andres Cruz Patino prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga, alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, benché lo stesso non fosse tesserato ed utilizzando il tesserino federale ed il nominativo del calciatore sig. K.P., indicato in distinta di gara al numero 8;

Santiago Andrea CRUZ PATINO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società G.S. Superga, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga, alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato utilizzando il tesserino federale del calciatore sig. K.P., indicato nella distinta di gara al numero 8;

Martino VAONA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Superga, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Superga, omesso di provvedere al tesseramento del

calciatore sig. Santiago Andres Cruz Patino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Under 16, utilizzando il tesserino federale ed il nominativo del calciatore sig. K.P. indicato in distinta di gara al numero 8; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Santiago Andres Cruz Patino di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

SUPERGA GS ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Vaona, Cesare Nicola ed Antonio Fontana ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Santiago Andres Cruz Patino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cesare NICOLA,
 - Sig. Angelo FONTANA,
 - Sig. Santiago Andrea CRUZ PATINO,
 - Sig. Martino VAONA,
 - Società SUPERGA GS ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Martino Vaona;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cesare NICOLA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Angelo FONTANA,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Santiago Andrea CRUZ PATINO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Martino VAONA,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 16 Prov. SS 2025/2026 per la società SUPERGA GS ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399bis pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio VETTORELLO, Emanuele DECILESI e della società ASD POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio VETTORELLO, all'epoca dei fatti allenatore con Licenza D tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione di numero 7 (sette) gare ufficiali del girone E del relativo campionato di competenza, sebbene fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenare tale categoria di base;

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini Misti al sig. Giorgio Vettorello, all'epoca dei fatti allenatore con Licenza D tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, sebbene il predetto tecnico fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica di tale categoria di base;

ASD POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Emanuele Decilesi e Giorgio Vettorello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio VETTORELLO,
 - Sig. Emanuele DECILESI,
 - Società ASD POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele Decilesi);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio VETTORELLO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione, da scontarsi integralmente a decorrere dal termine della precedente sanzione per il Sig. Emanuele DECILESI,
 - € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 447 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 422/AA al n. 425/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Teresa ANIELLO, Antonio LUZZI, Pietro Pio PISANO, Stefania CORREALE e della società ASD ACADEMY ROSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anna Teresa ANIELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano nella quale è indicato al n. 12 il nominativo del calciatore Sig. P. P. P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Antonio Luzzi, non tesserato;

Antonio LUZZI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore Sig. P. P. P. indicato nella distinta di gara al numero 12;

Pietro Pio PISANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 6.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Stefania CORREALE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Luzzi nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra

schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 e valevole per il campionato Regionale Under 15, utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato in distinta di gara al numero 12; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Antonio Luzzi di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

ASD ACADEMY ROSSANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Stefania Correale, Anna Teresa Aiello e Pietro Pio Pisano ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Antonio Luzzi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
 - Sig. Antonio LUZZI,
 - Sig. Pietro Pio PISANO,
 - Sig.ra Stefania CORREALE,
 - Società ASD ACADEMY ROSSANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Stefania Correale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio LUZZI,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Pietro Pio PISANO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Stefania CORREALE,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 15 Regionale 2025/2026 per la società ASD ACADEMY ROSSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 473 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca DELLO RUSSO, e della società USD PIANEZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca DELLO RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo triangolare della categoria 2017, svoltosi in data 16 novembre 2024 presso il centro sportivo di Pianezza, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, al quale hanno partecipato anche le squadre delle società Lascaris 1954 A.S.D. ed A.S.D. Almese Calcio;

USD PIANEZZA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Luca Dello Russo all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca DELLO RUSSO,
 - Società USD PIANEZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dello Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca DELLO RUSSO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD PIANEZZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ervin PRENDI, Andrea VERONESE, Francesco MARCOVECCHIO e della società APD GS BOLGHERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ervin PRENDI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera in occasione dell'incontro Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nel quale è indicato il nominativo del Sig. Andrea Veronese, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Andrea VERONESE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera, alla gara Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Francesco MARCOVECCHIO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. G.S. Bolghera, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Andrea Veronese nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera, alla gara Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

APD GS BOLGHERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Francesco Marcovecchio ed Ervin Prendi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Andrea Veronese ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ervin PRENDI,
 - Sig. Andrea VERONESE,
 - Sig. Francesco MARCOVECCHIO,
 - Società APD GS BOLGHERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Marcovecchio;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ervin PRENDI,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea VERONESE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MARCOVECCHIO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Seconda Categoria SS 2024/2025 per la società APD GS BOLGHERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 425/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Massimo ZANDRO, e della società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo ZANDRO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pro Collegno Collegnese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che al termine della gara Pro Collegno Collegnese – Valle di Susa SC del 9.11.2024, valevole per il girone D del campionato della categoria Esordienti 1° anno 2013 della Delegazione Provinciale di Torino, all'interno degli spogliatoi i calciatori tesserati per la Pro Collegno Collegnese girassero un video, poi pubblicato sul social network Tik Tok, nel quale proferivano frasi e cori denigratori nei confronti della Valle di Susa SC;

A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il dirigente Sig. Massimo Zadro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo ZANDRO,
 - Società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco CASERIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimo ZANDRO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina